



PROVINCIA DI CHIETI

Copia di Deliberazione della Giunta Provinciale

L'anno 2008 il giorno 24 del mese di Luglio alle ore 13:30 e nella
N. 332 del 24/07/2008 solita sala provinciale delle adunanze la Giunta Provinciale si è
riunita legalmente, previa regolare convocazione, nelle persone dei
D'ordine del verbale signori:

OGGETTO: Approvazione del Regolamento: "organizzazione e funzionamento del comitato tecnico provinciale per l'emittenza radio e televisiva ai sensi dell'articolo 24 della legge regionale n. 45 del 13/12/2004 e successive integrazioni e modificazioni".

Presenti

COLETTI TOMMASO
AIMOLA UMBERTO
BUCCI ETTORE
CARIDEO VINCENZO
DI SILVIO PANFILO
NELLI LUCIANO
PETTA NICOLA
SISTO MARIA ROSARIA
TAMBURRINO ANTONIO

Assenti

DI FONZO GIOVANNI
PICCOLOTTI FRANCESCO

Assiste il Segretario Generale Dott. COPPOLA ANNAMARIA.

Accertato che il numero dei partecipanti è sufficiente per rendere legale la riunione, assume la presidenza il Sig. Presidente Sen. Tommaso Coletti che apre la seduta ed invita i convenuti a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA PROVINCIALE

Relatore il Presidente Tommaso Coletti

PREMESSO CHE

- la Regione Abruzzo con la Legge Regionale n. 45 del 13/12/2004 "Norme per la tutela della salute e la salvaguardia dell'ambiente dall'inquinamento elettromagnetico" ha dettato le norme a tutela della salute della popolazione dagli effetti della esposizione ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici e a salvaguardia dell'ambiente dall'inquinamento elettromagnetico, coordinandole con le scelte della pianificazione territoriale ed urbanistica.
- la L.R. 45/2004 prevede all'art. 5 che la Provincia si doti di un piano provinciale di localizzazione dell'emittenza radio e televisiva in coerenza con il piano nazionale di assegnazione delle frequenze radiotelevisive e nel rispetto dei limiti e dei valori di cui al DM n. 381/98 e del DPCM 8/7/2003 relativo ai campi magnetici ad alta frequenza e che detto piano è approvato con le procedure previste per il PTCP dalla legislazione regionale vigente.
- la L.R. 45/2004 prevede all'art. 24 l'istituzione presso le province un Comitato tecnico per l'emittenza radio e televisiva composto dal Presidente della provincia o un suo delegato, da quattro esperti nominati dalla Provincia di cui uno segnalato dall'ARTA e da un rappresentante o un esperto nominato dal Comitato regionale per le Comunicazioni (CORECOM), integrato da due esperti di cui uno indicato dalle associazioni delle emittenti radiotelevisive e l'altro dalle associazioni a tutela dei consumatori e che tale Comitato esprime parere sulle autorizzazioni di cui all'art. 9, comma 4 della legge stessa e collabora con la provincia per la predisposizione del Piano provinciale di localizzazione dell'emittenza radio e televisiva.
 - la Giunta della Regione Abruzzo ai sensi dell'art. 7 comma 1 della Legge Regionale n. 45 del 13/12/2004 deve *definire entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della legge, i criteri per la individuazione delle aree nelle quali è consentita l'installazione degli impianti fissi radioelettrici e di radiodiffusione nonché i criteri per la costruzione dei medesimi, nel rispetto della normativa statale vigente;*
- la Giunta della Regione Abruzzo ai sensi dell'art. 9 comma 4 della Legge Regionale n. 45 del 13/12/2004 deve *individuare, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge, gli elaborati tecnici che i gestori degli impianti presentano per il rilascio dell'autorizzazione tra cui rientra la dichiarazione della potenza massima fornita al sistema irradiante e definire i criteri per la determinazione delle spese di istruttoria a carico degli stessi;*

CONSIDERATO CHE

- a tutt'oggi la Regione Abruzzo non ha ancora provveduto a definire alcuno dei punti immediatamente sopra descritti;

PRESO ATTO CHE

- la Regione Abruzzo ha finanziato la redazione del Piano provinciale di localizzazione dell'emittenza radio e televisiva nell'ambito del "Piano Regionale Triennale di Tutela e Risanamento Ambientale 2006-2008", approvato con DGR n. 47/7 del 24/10/2006 e comunicazione alla provincia con nota del servizio competente n. 153 del 5/1/2007 e sono state avviate le procedure richieste dalle relative norme di attuazione;
- la Regione Abruzzo, in relazione alla mancanza dei criteri di individuazione delle aree nelle quali è consentita l'installazione degli impianti fissi radioelettrici e di radiodiffusione nonché i criteri per la costruzione dei medesimi, nel rispetto della normativa statale vigente, intende sospendere l'erogazione dei sopra citati fondi di cui al "Piano Regionale Triennale di Tutela

e Risanamento Ambientale 2006-2008", non essendo possibile, allo stato dei fatti, procedere con la redazione dei relativi Piani Provinciali;

RILEVATO CHE

- allo stato attuale, per quanto sopra, non è possibile per le Province procedere alla redazione del Piano provinciale di localizzazione dell'emittenza radio e televisiva;

DATO ATTO CHE

- nelle more dell'emanazione da parte della Regione Abruzzo dei criteri di localizzazione ai sensi dell'art. 7 comma 1 della Legge Regionale n. 45 del 13/12/2004, nonché dell'individuazione degli elaborati tecnici che i gestori degli impianti presentano per il rilascio dell'autorizzazione e della definizione dei criteri per la determinazione delle spese di istruttoria a carico degli stessi, si può procedere alla nomina del Comitato tecnico per l'emittenza radio e televisiva di cui all'art. 24 della L.R. 45/2004, limitando le azioni di tale Comitato a quelle strettamente possibili in relazione alle normative e regolamenti nazionali e regionali attualmente vigenti;

VISTO

- lo schema di regolamento di "*organizzazione e funzionamento del comitato tecnico provinciale per l'emittenza radio e televisiva ai sensi dell'articolo 24 della legge regionale n. 45 del 13/12/2004 e successive integrazioni e modificazioni*", predisposto dagli uffici competenti di questo Ente;

RITENUTO, per quanto sopra, di

- dover approvare il regolamento di "*organizzazione e funzionamento del comitato tecnico provinciale per l'emittenza radio e televisiva ai sensi dell'articolo 24 della legge regionale n. 45 del 13/12/2004 e successive integrazioni e modificazioni*", predisposto dagli uffici competenti di questo Ente;
- limitare l'azione del Comitato a quelle strettamente possibili in relazione alle normative e regolamenti nazionali e regionali attualmente vigenti, sino all'emanazione da parte della Regione Abruzzo dei criteri di localizzazione ai sensi dell'art. 7 comma 1 della Legge Regionale n. 45 del 13/12/2004, nonché dell'individuazione degli elaborati tecnici che i gestori degli impianti presentano per il rilascio dell'autorizzazione e della definizione dei criteri per la determinazione delle spese di istruttoria a carico degli stessi;
- demandare ai dirigenti del settore F e H tutti gli adempimenti consequenziali all'approvazione del sopra citato regolamento;

PRESO ATTO dei pareri espressi dai Dirigenti delle macrostrutture F e H sotto il profilo tecnico amministrativo ai sensi dell'art. 49, 1° Comma del T.U. – D.Lgs. 267/2000, di cui all'allegato A, e che fanno parte integrante e sostanziale della presente premessa;

DELIBERA

- **di approvare** il regolamento di "*organizzazione e funzionamento del comitato tecnico provinciale per l'emittenza radio e televisiva ai sensi dell'articolo 24 della legge regionale n. 45 del 13/12/2004 e successive integrazioni e modificazioni*", predisposto dagli uffici competenti di questo Ente, che allegato al presente atto ne costituisce parte integrante e sostanziale;
- **di limitare** l'azione del Comitato a quelle strettamente possibili in relazione alle normative e regolamenti nazionali e regionali attualmente vigenti, sino all'emanazione da parte della

Regione Abruzzo dei criteri di localizzazione ai sensi dell'art. 7 comma 1 della Legge Regionale n. 45 del 13/12/2004, nonché dell'individuazione degli elaborati tecnici che i gestori degli impianti presentano per il rilascio dell'autorizzazione e della definizione dei criteri per la determinazione delle spese di istruttoria a carico degli stessi;

- **di demandare** ai dirigenti delle macrostrutture F e H, per quanto di competenza, tutti gli adempimenti consequenziali all'approvazione del sopra citato regolamento.



PROVINCIA DI CHIETI

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA

OGGETTO: Approvazione del Regolamento: "organizzazione e funzionamento del comitato tecnico provinciale per l'emittenza radio e televisiva ai sensi dell'articolo 24 della legge regionale n. 45 del 13/12/2004 e successive integrazioni e modificazioni".

PARERI ESPRESSI AI SENSI DELL'ART. 49- 1° COMMA, DEL D.L. vo 18.8.2000, N. 267

PARERE SULLA REGOLARITA' TECNICO-AMMINISTRATIVA.....

.....
.....

Data.....

Favorevole

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
IOCCO GIUSEPPE MOCA
GIANCARLO

PARERE SULLA REGOLARITA' CONTABILE: Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile ai sensi dell'Art. 151, 4° Comma, del T.U.E.L. di cui al D.Lgs del 18/08/2000, n° 267, con esclusione di ogni eventuale responsabilità rispetto ai dati riportati nella proposta di deliberazione e di tutte le valutazioni prettamente tecnico – amministrative, comprese quelle sulla congruità della spesa, che sono di competenza del Dirigente del Settore proponente.

Data.....

Il Dirigente del Settore
Risorse Economiche e Finanziarie



**ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DEL COMITATO
TECNICO PROVINCIALE PER L'EMITTENZA RADIO E
TELEVISIVA AI SENSI DELL'ARTICOLO 24 DELLA LEGGE
REGIONALE N. 45 DEL 13/12/2004 E SUCCESSIVE
INTEGRAZIONI E MODIFICAZIONI**

Giugno 2008

Art. 1
(Premessa)

1. La Regione Abruzzo con la Legge Regionale n. 45 del 13/12/2004 "Norme per la tutela della salute e la salvaguardia dell'ambiente dall'inquinamento elettromagnetico" ha dettato le norme a tutela della salute della popolazione dagli effetti della esposizione ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici e a salvaguardia dell'ambiente dall'inquinamento elettromagnetico, coordinandole con le scelte della pianificazione territoriale ed urbanistica.
2. La L.R. 45/2004 prevede all'art. 5 che la Provincia si doti di un piano provinciale di localizzazione dell'emittenza radio e televisiva in coerenza con il piano nazionale di assegnazione delle frequenze radiotelevisive e nel rispetto dei limiti e dei valori di cui al DM n. 381/98 e del DPCM 8/7/2003 relativo ai campi magnetici ad alta frequenza e che detto piano è approvato con le procedure previste per il PTCP dalla legislazione regionale vigente.
3. La L.R. 45/2004 prevede all'art. 24 l'istituzione presso le province un Comitato tecnico per l'emittenza radio e televisiva composto dal Presidente della provincia o un suo delegato, da quattro esperti nominati dalla Provincia di cui uno segnalato dall'ARTA e da un rappresentante o un esperto nominato dal Comitato regionale per le Comunicazioni (CORECOM), integrato da due esperti di cui uno indicato dalle associazioni delle emittenti radiotelevisive e l'altro dalle associazioni a tutela dei consumatori e che tale Comitato esprime parere sulle autorizzazioni di cui all'art. 9, comma 4 della legge stessa e collabora con la provincia per la predisposizione del Piano provinciale di localizzazione dell'emittenza radio e televisiva.

Art. 2
(Istituzione)

1. In coerenza con i principi esposti all'art. 1 la Provincia di Chieti istituisce il Comitato tecnico per l'emittenza radio e televisiva, di seguito denominato CTPE.
2. Il CTPE ha sede presso la macrostruttura H dell'Ente - Pianificazione territoriale, P.T.C.P., programmazione.

Art. 3
(Finalità e funzioni)

1. Il CTPE, ai sensi dell'art. 24 comma 2 della legge regionale 45/2004 e s.m. e i., ha il compito di esprimere parere sulle autorizzazioni di cui all'art. 9, comma 4 della medesima legge regionale 45/2004 e s. m. e i..
2. Il CTPE, ai sensi dell'art. 24 comma 2 della legge regionale 45/2004 e s.m. e i., collabora con la provincia per la predisposizione del Piano provinciale di localizzazione dell'emittenza radio e televisiva.
3. Il CTPE cessa le sue funzioni con l'approvazione definitiva del Piano provinciale di localizzazione dell'emittenza radio e televisiva.

Art. 4
(Assetto organizzativo)

1. L'assetto organizzativo del CTPE è costituito dal Coordinatore, dal Comitato e dalla Segreteria Tecnica.

Art. 5
(Coordinatore)

1. Il Coordinatore del CTPE è il dirigente della macrostruttura H o suo delegato.
2. Il Coordinatore ha il compito di :
 - convocare il Comitato;
 - dirigere e coordinare le attività del comitato per le finalità di cui all'art. 2;
 - proporre al Consiglio Provinciale eventuali modifiche al presente regolamento.

Art. 6
(Comitato)

1. Il Comitato è composto da :
 - a. dal Presidente della provincia o un suo delegato, con funzioni di presidente del Comitato;
 - b. dal dirigente della macrostruttura H dell'Ente - Pianificazione territoriale, PTCP programmazione o suo delegato;
 - c. dal dirigente o da un funzionario della macrostruttura F dell'Ente – Ambiente e energia;
 - d. dal dirigente o un funzionario della macrostruttura G dell'Ente – Urbanistica;
 - e. da un esperto nominato dalla Provincia e segnalato dall'ARTA;
 - f. da un rappresentante o un esperto nominato dal Comitato regionale per le Comunicazioni (CORECOM);
 - g. da un esperto indicato dalle associazioni delle emittenti radiotelevisive;
 - h. da un esperto indicato dalle associazioni a tutela dei consumatori.
2. Il Comitato ha il compito di svolgere le attività previste al precedente articolo 2.

Art. 7
(Nomina membri del Comitato)

1. Il comitato è costituito con decreto del Presidente della Provincia.
2. Per la nomina dei membri si procede come segue:
 - gli esperti di cui al comma 1 punti c) e d) del precedente art. 6 vengono nominati su segnalazione dei dirigenti delle rispettive macrostrutture;
 - l'esperto del Comitato di cui al comma 1 punto e) del precedente art. 6 viene nominato previa segnalazione univoca da parte dell'ARTA;
 - il rappresentante o l'esperto del Comitato di cui al comma 1 punto f) del precedente art. 6 viene nominato dal CORECOM;
 - previo avviso pubblico rivolto alle associazioni delle emittenti radiotelevisive, l'esperto del Comitato di cui al comma 1 punto g) del precedente art. 6 viene nominato sulla base dell'indicazioni pervenute dalle associazioni delle emittenti radiotelevisive;
 - previo avviso pubblico rivolto alle associazioni a tutela dei consumatori, l'esperto del Comitato di cui al comma 1 punto h) del precedente art. 6 viene nominato sulla base dell'indicazione pervenute dalle associazioni a tutela dei consumatori.
3. I componenti sono scelti tra esperti i quali si impegnino, per la durata del mandato, a non assumere incarichi di progettazione e di pianificazione di competenza del comitato di cui fanno parte. I componenti devono inoltre sottoscrivere una dichiarazione in cui attestino l'insussistenza delle incompatibilità di cui all'art. 47 della LR 18/83 e s. m. e i..
4. La nomina degli esperti di competenza della provincia ha luogo nell'ambito delle designazioni e/o candidature proposte così come individuato al precedente comma 2 e per ogni designazione deve essere depositato presso la segreteria della presidenza della Provincia, un curriculum con l'indicazione della professionalità specifica del designato e le attività svolte ed attinenti la materia dell'incarico.

Art. 8
(Funzionamento del Comitato)

1. Il Comitato dura in carica fino alla approvazione definitiva del Piano provinciale di localizzazione dell'emittenza radio e televisiva.

2. Il Comitato si riunisce almeno una volta ogni sei mesi.
3. Le riunioni sono considerate valide quando sono presenti, in prima convocazione, la metà più uno dei componenti, mentre in seconda convocazione a prescindere dal numero dei partecipanti.
4. I membri decadono a seguito di assenza ingiustificata per tre sedute consecutive, in tal caso si procederà ad una nuova designazione, secondo le procedure di cui al precedente art. 6. Nelle more della nuova designazione il Comitato prosegue comunque le sue attività.
5. Il comitato può avvalersi per specifiche esigenze del parere consultivo della sezione urbanistica provinciale.
6. Le determinazioni del Comitato sono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
7. Le sedute degli Organismi tecnico-consultivi sono verbalizzate su apposito registro e, per ogni argomento, si registrano: oggetto, località, istruttoria, dispositivo finale ed espressioni motivate di voto.
8. I componenti possono richiedere l'inserimento a verbale di proprie dichiarazioni e pareri.
9. I pareri formulati con prescrizioni, che comportino il recepimento da parte degli Enti o soggetti proponenti, debbono essere manifestati in forma dettagliata ed in termini inequivoci con descrizioni puntuali, specie quando comportino modifiche o revisioni degli elaborati cartografici.
10. Il Comitato ha sede e svolge le sue funzioni presso la sede della macrostruttura H dell'Ente - Pianificazione territoriale, PTCP, programmazione.

Art. 9

(Segreteria tecnico – amministrativa)

1. La Segreteria tecnico-amministrativa fa capo al Dirigente della macrostruttura H dell'Ente - Pianificazione territoriale, PTCP programmazione.
2. La Segreteria tecnico-amministrativa si compone di 2 unità individuati dal dirigente del settore H tra il personale delle macrostrutture H, ovvero, con accordo con i relativi dirigenti, tra il personale delle macrostrutture G ed F.
3. La Segreteria svolge le proprie attività continuativamente ed ha i seguenti compiti:
 - supportare l'attività del Coordinatore e del Comitato;
 - istruire la pratica da sottoporre a parere del Comitato;
 - curare i rapporti con le Amministrazioni, gli altri soggetti coinvolti e la Regione Abruzzo;
 - gestire i servizi di segreteria amministrativa, ivi compresa la verbalizzazione delle sedute e la tenuta del registro.

Art. 10

(Indennità di presenza)

1. L'indennità di presenza per i membri del Comitato è regolamentata in analogia a quella per la partecipazione alla Sezione Urbanistica Provinciale, sulla base della L.R. 72/95 e successive modifiche e integrazioni.

Letto e sottoscritto, come all'originale

IL PRESIDENTE

U. COLETTI

IL SEGRETARIO GENERALE

F. COPPOLA

CERTIFICAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio della Provincia di Chieti ove rimarrà affissa per 15 giorni consecutivi dal **24 LUG, 2008** al **7 AGO, 2008**

Chieti, li 24 LUG, 2008

IL DIRIGENTE DEL SETTORE A

F. R. Di Gregorio

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
Chieti, li _____

IL DIRIGENTE DEL SETTORE M-A

(Art. 134 c.3 T.U. Lgs. 267/2000)
Diventa esecutiva dopo il 10° giorno dal termine della pubblicazione fatta il _____
Chieti, li 17 8 AGO, 2008

IL DIRIGENTE DEL SETTORE A

(Art. 134 c.4 T.U. Lgs. 267/2000)
La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile
Chieti, li _____

IL DIRIGENTE DEL SETTORE A



198
3-9-08
4-9-08
198
3-9-08